

CONTENZIOSO

La rottamazione estingue il processo

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Accertamento e compliance nell'era dell'AI

Scopri di più

L'[art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022](#), ha introdotto una nuova **definizione agevolata** per i debiti contenuti nei **carichi affidati** all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, che consentiva ai contribuenti di **estinguere i debiti** relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando **solo le somme dovute a titolo di capitale** e quelle maturate a **titolo di rimborso spese** per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, **senza interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio**.

Successivamente, il [comma 1, dell'art. 3-bis, D.L. n. 202/2024](#), convertito in Legge n. 15/2025, ha riaperto i termini, limitatamente ai **debiti indicati nella c.d. rottamazione-quater**, per i contribuenti per i quali, alla **data del 31 dicembre 2024**, si è era determinata l'**inefficacia** della predetta misura agevolativa, a seguito del **mancato, insufficiente o tardivo versamento**, alle relative scadenze, delle **somme da corrispondere (i c.d. riammessi)**.

La "*Rottamazione-quater*" riguardava:

- tutti i **carichi affidati all'Agente della riscossione**, inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate;
- quelli interessati da **provvedimenti di rateizzazione o di sospensione**;
- quelli già **oggetto di una precedente misura agevolativa** (c.d. "*Rottamazione e/o Saldo e Stralcio*") anche se decaduta per il **mancato, tardivo, insufficiente versamento** di una delle rate del precedente piano di pagamento.

In particolare, l'[art. 1, comma 236, Legge n. 197/2022](#), dopo aver indicato che nella dichiarazione di adesione il debitore doveva indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi, **assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi**, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, erano sospesi dal giudice, ha previsto che **l'estinzione del giudizio sia subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione** e alla produzione, nello stesso giudizio, della **documentazione attestante i pagamenti effettuati**; in caso contrario, il **giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti**.

Pur se a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto, **sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, non era prevista** alcuna sospensione dei **termini processuali** e dei **giudizi potenzialmente interessati** dalla definizione agevolata. Di fatto, i processi sono **sospesi** su istanza di parte, e l'estinzione viene dichiarata **solo dopo la produzione** degli attestati di **versamento di tutte le rate**.

La norma, tuttavia, è stata oggetto di un vivace **dibattito giurisprudenziale**. Infatti, gli Ermellini, con l'**ordinanza n. 24428/2025**, hanno osservato che, per effetto della **dichiarazione del contribuente**, seguita dalla comunicazione formale dell'agente della riscossione, **si perfeziona** la procedura, rimanendo i **pagamenti una mera appendice esecutiva** di un procedimento concluso e definito. In ordine alla locuzione "**la produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati**", contenuta nel [comma 236 dell'art. 1, Legge n. 197/2022](#), per la Corte la richiamata disposizione si limita a richiedere la documentazione dei pagamenti che siano stati effettuati **e non anche che questi siano integrali** rispetto alla totalità del debito, ossia che sia necessaria **concreta e completa esecuzione del piano rateale** concepito nell'alveo della procedura di definizione agevolata (**la documentazione, pertanto, è quella che attesta la regolarità dei versamenti al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva**, trattandosi di riscontro necessario perché la definizione agevolata sia, in quel momento, produttiva degli effetti suoi propri, che restano distinti dall'effetto dell'estinzione del debito, che, invece, richiede, ai sensi del [comma 244, dell'art. 1, Legge n. 197/2022](#), l'integralità del pagamento). Ne deriva che il **pagamento integrale non è previsto** dalla norma **quale requisito indispensabile** per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la **documentazione di alcuni fra i pagamenti** (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, **procrastinati e diluiti nel tempo**.

Diversamente – cfr., fra le altre, **Cass. n. 24933/2024, n. 22658/2024 e n. 24274/2024** - è stato ritenuto che non sia possibile addivenire a una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e che il **giudizio vada sospeso**; per cui, nelle more del perfezionamento dell'adesione, la causa **va rinviata a nuovo ruolo** in attesa dell'esecuzione dei pagamenti previsti.

Tema di rilievo, che con l'[ordinanza interlocutoria n. 5830/2025](#) è stato rimesso alla Prima Presidente, affinché valuti la **rimessione alle SS.UU.**

Nelle more, il contrasto determinatosi ha, comunque, indotto il Legislatore a intervenire. Infatti, con l'[art. 12-bis, D.L. n. 84/2025](#), inserito in sede di conversione in **Legge n. 108/2025**, è stato previsto che il [secondo periodo, comma 236, dell'art. 1, Legge n. 197/2022](#), si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione, **l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata** delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della **dichiarazione di adesione** alla definizione agevolata, della comunicazione dell'esito alla domanda dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della



documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. Di fatto, ciò determina l'estinzione dei giudizi eventualmente pendenti.

Inoltre, il [secondo periodo dell'art. 12-bis, D.L. n. 84/2025](#), inserito in sede di conversione in Legge n. 108/2025, precisa che l'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del [comma 236 dell'art. 1, Legge n. 197/2022](#), comporta **l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato**. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite a tali procedimenti, restano definitivamente **acquisite e non sono rimborsabili**.

A questo punto, non ci resta che **attendere il pronunciamento delle Sezioni Unite**, per verificare se la problematica sia veramente chiusa.